

# *I BATTELLI DEL RENO*

---

Rivista on-line di diritto ed economia dell'impresa

([www.ibattellidelreno.uniba.it](http://www.ibattellidelreno.uniba.it) – [www.ibattellidelreno.it](http://www.ibattellidelreno.it))

direzione

**Gianvito Giannelli Ugo Patroni Griffi Antonio Felice Uricchio**

comitato scientifico

**Sabino Fortunato (coordinatore) - Lorenzo De Angelis - Pietro Masi -  
Cinzia Motti - Antonio Nuzzo – Luigi Filippo Paolucci - Salvatore Patti -  
Michele Sandulli - Gustavo Visentini**

Redazione di Bari

**Emma Sabatelli, Giuseppina Pellegrino, Eustachio Cardinale, Rosella  
Calderazzi, Barbara Francone, Anna De Simone, Valentino Lenoci,  
Enrico Scoditti, Emma Chicco, Claudio D'Alonzo, Giuditta Lagonigro,  
Concetta Simone**

Redazione di Foggia

**Michele Bertani, Andrea Tucci, Giuseppe Di Sabato, Corrado Aquilino,  
Pierluigi Pellegrino, Grazia Pennella, Annalisa Postiglione**

Redazione di Lecce

**Maria Cecilia Cardarelli, Andrea Sticchi Damiani, Giuseppe Positano,  
Alessandro Silvestrini**

Redazione di Napoli

**Andrea Patroni Griffi, Alfonso M. Cecere, Nicola De Luca, Carlo Iannello,  
Sergio Marotta, Francesco Sbordone, Pasquale Serrao d'Aquino**

Redazione di Roma

**Giustino Enzo Di Cecco, Paolo Valensise, Vincenzo Vitalone, Valeria  
Panzironi, Ermanno La Marca, Valentina Depau**

Redazione di Taranto

**Daniela Caterino, Giuseppe Labanca, Cira Grippa, Gabriele Dell'Atti,  
Giuseppe Sanseverino, Pietro Genoviva, Francesco Sporta Caputi, Barbara  
Mele**



**UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI BARI  
ALDO MORO**

**Direzione**

Piazza Luigi di Savoia n. 41/a  
70100 – BARI - (Italy)  
tel. (+39) 080 5246122 • fax (+39) 080 5247329  
direzione.ibattellidelreno@uniba.it

Coordinatori della pubblicazione on-line: Emma Sabatelli e Giuseppe Sanseverino  
Redazione: presso il Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo:  
Società, Ambiente, Culture - Sezione di Economia -  
Via Lago Maggiore angolo Via Ancona  
74121 - TARANTO - (Italy)  
tel (+39) 099 7720616 • fax (+39) 099 7723011  
redazione.ibattellidelreno@uniba.it  
giuseppe.sanseverino@uniba.it

ISSN 2282-2461 I Battelli del Reno [on line]

I Battelli del Reno, rivista on line di diritto ed economia dell'impresa, è registrata presso il Tribunale di Bari (decreto n. 16/2012)

La rivista è licenziata con Creative Commons Attribuzione – Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia (CC BY-NC-ND 3.0 IT)

## GIURISPRUDENZA

## I

**Conservatore del registro delle imprese di Taranto, det. n. 60 dell'11 luglio 2013 (Sanesi)**

**Società a responsabilità limitata - domanda di iscrizione della nomina degli amministratori e della nomina del presidente del CdA – rifiuto – potere del conservatore di valutare l'inesistenza o nullità della delibera assunta a maggioranza dei soci autoconvocati - sussistenza**

*Al conservatore compete la formale verifica della corrispondenza della tipologia dell'atto da iscrivere a quello previsto dalla legge, mentre può verificare i casi limite di vizi di validità individuabili "prima facie" e tali da rendere l'atto addirittura non corrispondente a quello previsto dalla legge ovvero di atti manifestamente nulli o addirittura inesistenti, e quindi in merito alla natura ed estensione dei poteri di controllo dell'ufficio del registro delle imprese (art. 2189 c.c. e art. 11 D.P.R. 581/1995) è necessario evidenziare che l'ufficio è tenuto ad accertare anche il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione e, pertanto, accertata da parte dell'ufficio l'inefficacia dell'atto e la sua inidoneità a produrre effetti, perché inesistente o nullo, lo stesso non è iscrivibile.*

## II

**Tribunale di Taranto, Giudice del registro delle imprese, ord. 19 settembre 2013 (Genoviva)**

**Società a responsabilità limitata - domanda di iscrizione della nomina degli amministratori e della nomina del presidente del cda – legittimità del potere di controllo del conservatore dell'inesistenza o nullità della delibera - sussistenza**

*Si palesa legittimo il diniego di iscrizione di una delibera assembleare inesistente, in quanto assunta in assenza di regolare convocazione, a norma di legge e di statuto, del consesso sociale.*

### III

**Tribunale di Taranto, prima sezione civile, D'Errico (Pres.) Federici (Rel.), ord. 19 dicembre 2014**

**Società a responsabilità limitata - domanda di iscrizione della nomina degli amministratori e della nomina del presidente del cda – insussistenza di nullità o inesistenza giuridica – insussistenza del potere di controllo del conservatore – illegittimità del rifiuto di iscrizione delle delibere**

*L'omessa convocazione di soci di una srl non rappresenta una nullità assoluta (tale non potendosi qualificare neppure quella di cui all'art. 2479 ter c.c.), né tanto meno potrebbe integrare gli estremi dell'inesistenza giuridica della delibera assembleare assunta, conseguentemente il relativo rilievo non rientra fra i poteri di controllo del conservatore e del giudice del registro delle imprese e pertanto il rifiuto di iscrizione appare illegittimo.*

### I

Domanda di iscrizione della nomina degli amministratori e della nomina del presidente del C.d.A.. Rifiuto.

Il Conservatore,

- premesso che in data 19.06.2013:

a) i sigg. I. E., P. P. G. e C. P. hanno richiesto l'iscrizione della carica di amministratori della società "C. S.r.l.", con sede in Taranto alla Via L. (prot n. 15527/2013), allegando copia della deliberazione del 10.06.2013;

b) il sig. I. E. ha richiesto l'iscrizione della carica di presidente del consiglio di amministrazione della società "C. S.r.l." (prot. n. 15705/2013), allegando copia della deliberazione degli amministratori del 15.06.2013;

- considerato che l'ing. B. G. A. in qualità di socio della C. S.r.l. con nota del 20.06.2013 (acquisita al prot. gen. n.29190/2013) ha segnalato: 1) che l'assemblea del 10.06.2013 è stata auto-convocata; 2) che l'amministratore della società in data 03.06.2013 ha fatto presente che l'auto-convocazione, oltre ad essere illegittima, doveva ritenersi superata dalla circostanza che avrebbe provveduto a convocare l'assemblea nei termini di legge; 3) che l'assemblea è stata regolarmente convocata in data 11.06.2012;

- verificato che l'allegato verbale di assemblea ordinaria del 10.06.2013 da atto dell'assenza dell'amministratore unico (P. P.) e del collegio sindacale;

- rilevato che l'art. 6 dello statuto della società C. S.r.l. prevede che «le convocazioni (dell'assemblea) sono fatte a cura dell'organo amministrativo con lettere raccomandata spedita almeno otto giorni prima della riunione con l'indicazione dell'ordine del giorno. Le assemblee, tuttavia, saranno valide anche se non convocate come sopra quando sia presente l'intero capitale sociale e siano intervenuti l'organo amministrativo e i componenti del collegio sindacale»;

- atteso che con note n. 29797/29798/29799 del 26.06.2013, trasmesse rispettivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata dei sigg. I.E., P. P. G. e C. P., l'ufficio del registro delle imprese ha comunicato la sospensione del procedimento, invitando i destinatari a richiedere il ritiro della predetta domanda ovvero far pervenire osservazioni entro il termine perentorio di 5 giorni;

- riscontrato che il socio B. F., venuto a conoscenza della sospensione delle predette pratiche, con nota del 28.06.2013 (acquisita al prot. gen. n. 30059/2013) ha dichiarato, tra l'altro, che «non compete al Conservatore alcun controllo sulla validità nel merito dell'atto da iscrivere e che in merito alla pretesa irregolarità della convocazione dell'assemblea il controllo del conservatore è limitato alla verifica dei requisiti formali dell'atto e alla mera corrispondenza tra l'atto presentato e il modello di atto per il quale la legge prescrive l'iscrizione con esclusione di ogni controllo in merito alla validità dello stesso e con impossibilità dello stesso di svolgere indagini su fatti inerenti l'atto di cui si chiede l'iscrizione»;

- atteso che con nota del 01.07.2013 (acquisita al prot. gen. 30144/2013) i sigg. I. E., P. P. G. e C. P. hanno eccepito che quanto rilevato in merito alla pretesa irregolare convocazione dell'assemblea del 10.06.2013 non trova fondamento nel D.P.R. 07.12.1995 n.581 in quanto il controllo del Conservatore è limitato alla verifica dei requisiti formali dell'atto ed alla mera corrispondenza tra l'atto presentato e il modello di atto per il quale la legge prescrive l'iscrizione;

- rilevato, inoltre, che l'avv. S. G., per incarico ricevuto dal socio avv. M. B., con comunicazione p.e.c. del 02.07.2013, contestando il potere di esprimere giudizi sul merito delle assemblee e sui tempi e modi di convocazione delle stesse, ha fatto presente che ai sensi dell'art. 2479 c.c. «i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale possono convocare l'assemblea non solo con riferimento agli argomenti che appartengono a quella che si definisce la competenza generale ed eventuale dei soci, ma anche rispetto a materie che rientrano nella loro competenza

necessaria, per legge o per statuto oltre ad attribuire (in tal senso v. Trib. Milano, 14 gennaio 2005 ...);

- rilevato che, nel caso di specie, quanto dedotto dagli intervenuti non è condivisibile, si fa presente quanto segue:

(1) il modello legale delineato dal comma 2 dell'art. 2479 c.c. assegna in modo inderogabile all'assemblea dei soci le decisioni concernenti la nomina degli amministratori; infatti si ritiene che le materie indicate nel comma 2 non possano essere limitate statutariamente;

(2) art. 2479, comma 4, c.c. stabilisce che: «... quando lo richiedono uno o più amministratori e un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis»;

(3) le decisioni dei soci concernenti la nomina degli amministratori sono necessariamente soggette al procedimento assembleare di cui all'art. 2479-bis c.c. (combinato disposto del comma 2 e 4 dell'art. 2479 c.c.);

(4) l'art. 2479-bis c.c. prevede: «l'atto costitutivo determina i modi di convocazione dell'assemblea dei soci ...»;

(5) lo statuto della società C. S.r.l. prevede espressamente all'art. 6 che «le convocazioni sono fatte a cura dell'organo amministrativo con lettere raccomandata spedita almeno otto giorni prima della riunione con l'indicazione dell'ordine del giorno. Le assemblee, tuttavia, saranno valide anche se non convocate come sopra quando sia presente l'intero capitale sociale e siano intervenuti l'organo amministrativo e i componenti del collegio sindacale»;

(...)

(12) il Giudice del registro delle imprese di Taranto con decisione del 17.06.2009 ha chiarito che al Conservatore compete la formale verifica della corrispondenza della tipologia dell'atto da iscrivere a quello previsto dalla legge «se non nei casi limite di vizi di validità individuabili "prima facie" e tali da rendere l'atto addirittura non corrispondente a quello previsto dalla legge (Trib. Catania 26.11.2001) ovvero di atti manifestamente nulli o addirittura inesistenti (Trib. Napoli 09.02.2000)»;

(13) in merito alla natura ed estensione dei poteri di controllo dell'ufficio del registro delle imprese (art. 2189 c.c. e art. 11 D.P.R. 581/1995) è necessario evidenziare che l'ufficio è tenuto ad accertare anche "il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione" e, quindi, accertata da parte dell'ufficio l'inefficacia dell'atto e la sua inidoneità a produrre effetti, perché inesistente o nullo, lo stesso difetta della condizione di iscrivibilità;

- atteso che l'ufficio del registro delle imprese, prima di procedere all'inserimento dei dati dell'evento denunciato nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative, deve accertare la conformità dell'atto o del fatto denunciato alla legge che lo disciplina;

- visti gli artt. 2 comma 2, 9 comma 1, e 11 comma 11 del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581;

determina

- di considerare la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto della presente determinazione;

- di rifiutare la domanda di iscrizione (prot. n. 15527/2013) dei sigg. I. E., P. P. G. e C. P. nella carica di amministratori della società "C. S.r.l.", con sede in Taranto alla Via Lucania n.31, in quanto, accertata la mancanza assoluta di convocazione da parte dell'organo amministrativo, la

deliberazione del 10.06.2013 deve ritenersi inesistente o quantomeno nulla e, quindi, non idonea a produrre un qualsivoglia effetto;

- di rifiutare la domanda di iscrizione del sig. I. E. nella carica di presidente del consiglio di amministrazione della società "C. S.r.l." (prot. n. 15705/2013) in ragione della predetta non iscrivibilità dell'atto presupposto di nomina dell'organo amministrativo;
- di notificare il presente provvedimento tramite p.e.c. ai sigg. I. E., P. P. G. e C. P., nonché trasmetterne copia anche ai soci B. G. A., B. F. e B. M..

Avverso il presente provvedimento i sigg. I. E., P. P. G. e C. P. potranno ricorrere, entro il termine perentorio di 8 (otto) giorni dalla ricezione, al Giudice delegato del Registro delle imprese di Taranto c/o Ufficio della Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Taranto - Via Marche (Palazzo di Giustizia), ai sensi dell'art. 2189, terzo comma, codice civile.

Il Conservatore (dr.ssa Claudia Sanesi)

## II

Il Tribunale di Taranto

Il Giudice del registro delle imprese

(...)

- ritenuto che il ricorso appare manifestamente infondato, in quanto legittimo si appalesa il diniego di iscrizione di una delibera assembleare inesistente, in quanto assunta in assenza di regolare convocazione, a norma di legge e di statuto, del consesso sociale, nemmeno costituitosi in forma totalitaria;
- visto l'art 2189 cod. civ;

P.T.M .

rigetta il ricorso proposto in data 16.7.2013 e menzionato in epigrafe, proposto avverso il rifiuto opposto dal Conservatore del Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA di Taranto, con determinazione n. 60 dell'11.7.2013, alla richiesta di iscrizione della delibera assembleare del 10.6.2013 (...).

Il Giudice del registro delle imprese

Dott. Pietro Genoviva

## III

Il Tribunale (...)

letti gli atti del reclamo (...)

- ritenuto, tuttavia, che l'omessa convocazione di soci di una srl non sia causa di nullità assoluta (tale non potendosi qualificare neppure quella di cui all'art. 2479 ter c.c.), né tanto meno potrebbe integrare gli estremi dell'inesistenza giuridica della delibera

assembleare assunta (non potendosi nel caso di specie sostenere che manchino addirittura i requisiti minimi per qualificare l'atto in termini di delibera assembleare), sicché il relativo rilievo non rientra fra i poteri di controllo del conservatore e del giudice del registro delle imprese, limitati alla verifica della mera legittimità formale dell'atto della cui iscrizione si tratta;

- ritenuto, conseguentemente, che il rifiuto di iscrizione appare illegittimo e che, pertanto, il Conservatore è tenuto ad iscrivere sia la delibera assembleare del 10 giugno 2013 sia la delibera degli amministratori del 15 giugno 2013 (con la quale I.E. è stato eletto presidente del Consiglio di amministrazione); né, in senso contrario, possono rilevare le successive de-terminazioni assembleari, dal momento che l'oggetto del presente procedi-mento va limitato all'accertamento del diritto dei reclamanti di vedersi iscrivere le dedotte delibere al momento della relativa richiesta, dovendosi al contrario evidenziare la totale estraneità di ogni questione relativa alla validità ed efficacia sia delle delibere da iscrivere sia di quelle successiva-mente assunte dalla medesima compagine societaria;

- rilevato, come ovvio, che la richiesta iscrizione non può avere neppure in astratto alcun riflesso su eventuali altre iscrizioni né, a maggior ragione, sull'efficacia delle altre delibere nel frattempo iscritte (ed in particolare sulla delibera assembleare del 3 ottobre 2013 iscritta il successivo 8 ottobre); ritenuto infine che la peculiarità della questione esaminata giustifichi l'integrale compensazione delle spese di lite tenuto anche conto sia degli evidenti profili di invalidità (sebbene non riconducibili negli schemi della nullità assoluta e, ancor meno, dell'inesistenza) della delibera assembleare del 10 giugno sia delle vicende societarie che hanno evidentemente superato le determinazioni della predetta delibera);

p.q.m.

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:

ACCOGLIE il reclamo e, per l'effetto in riforma del decreto emesso dal Giudice del registro il 19 settembre 2013, ORDINA al Conservatore del registro delle imprese l'iscrizione sia della delibera assembleare del 10 giugno 2013 sia della delibera degli amministratori del 15 giugno 2013 (...).

---

### **La natura del controllo dell'ufficio e del giudice del registro e «l'esclusione, almeno tendenziale, dell'indagine sulla legittimità sostanziale dell'atto»**

Le norme che si occupano di accertare, prima di procedere all'iscrizione nel registro delle imprese, la presenza delle condizioni richieste dalla legge rappresentano da anni veri e propri inneschi litisgenetici nonché motivi di acceso dibattito in letteratura.

Le massime oggetto di questa annotazione e le pronunce da cui promanano tradiscono sin da subito tale caratteristica.

A parere degli uffici e delle curie investite della presente questione, e capovolgendo l'ordine logico con il quale i temi sono stati affrontati in giudizio, sembrerebbe che la verifica sulla presenza di vizi che provocano nullità assolute ovvero determinino gli estremi dell'inesistenza di delibere assembleari di s.r.l. rientrino nei poteri di controllo del conservatore e del giudice del registro delle imprese<sup>1</sup>.

Tuttavia, il quadro giurisprudenziale e dottrinale appare del tutto controverso e chiunque si avvicini ai temi in oggetto si imbatte in un serie di interpretazioni che consumano ambiti di forte incertezza e di contrasti esegetici. In uno sforzo di estrema sintesi, sin da subito, si può enunciare, in *apicibus*, che da una lettura d'insieme della giurisprudenza rilevante, ricavabile dagli annuari di merito e di legittimità, emerge una oscillazione (spesso poco chiara) tra enunciazioni di principio - dirette ad indicare il controllo dell'ufficio e del giudice del registro come meramente formale - e formulazioni di specie o del caso particolare (sovente più concrete) dirette poi a giustificare controlli più o meno sostanziali<sup>2</sup>. In questo senso significativa appare essere

<sup>1</sup> Cfr. Trib. Napoli, 9 febbraio 2000 in *Giust. civ.* 2001, I, 541 *amplius* nella nota che segue, che è conforme alla massima n. 3 in commento ed in generale all'orientamento espresso nei provvedimenti qui annotati.

<sup>2</sup> Una breve rassegna giurisprudenziale che confermi quanto indicato in narrativa è individuabile come segue, Trib. Napoli, ord. 27 giugno 2013 in *Società* 2014, 4, 420 e ss. nota di HAMEL, ha da ultimo indicato che «il Conservatore del Registro delle Imprese è tenuto all'iscrizione della deliberazione di nomina e revoca dell'amministratore di una S.r.l. ai sensi degli artt. 2463, 2329 e 2330 c.c. previo esercizio del solo controllo di regolarità formale, senza possibilità di sindacarne la regolarità sostanziale demandata alla valutazione degli arbitri e/o dell'autorità giudiziaria» in senso conforme si veda anche Trib. Milano, ord. 23 dicembre 2014 in *Società* 2014, 7, 881; poi si veda anche Trib. Napoli, 13 novembre 2013 n. 4216 che ad esempio ha statuito che: «in tema di liquidazione di società, in virtù dell'art. 2188 c.c., il Giudice del Registro ha essenzialmente la funzione di vigilare sull'operato dell'ufficio del registro e che, in particolare, in tema di cancellazione d'ufficio, l'art. 2191 fa riferimento a quelle medesime "condizioni richieste dalla legge" richiamate dalle norme citate innanzi a proposito del controllo effettuato dall'ufficio, va affermato che il Giudice del Registro esercita il solo controllo formale. I poteri del Conservatore e del Giudice del Registro delle Imprese sono limitati al controllo di legittimità formale dell'atto della cui iscrizione si tratta»; Trib. Taranto, 21 settembre 2009 in *Riv. notariato* 2009, 6, 1575 e ss. ha anche stabilito che «la clausola statutaria di s.r.l. in base alla quale per la quota ceduta con patto di riservato dominio i diritti sociali devono essere esercitati congiuntamente e concordemente sia dal cedente che dal cessionario (fino a che non sia perfezionato il trasferimento ex art. 1523 c.c.), pur essendo di assai dubbia validità (in quanto contraria ai principi generali ed inderogabili che governano la vita societaria ed inevitabilmente destinata a paralizzarne l'operatività), non può essere cancellata d'ufficio ex art. 2191 c.c. con provvedimento del Giudice del Registro delle Imprese; né può il Conservatore del Registro delle Imprese rifiutare l'iscrizione di una delibera assembleare per violazione di tale clausola statutaria, rientrando nei suoi poteri la sola formale verifica della corrispondenza tipologica dell'atto da iscrivere a quello previsto dalla legge»; precedentemente si è espresso anche Trib. Perugia, 21 giugno 2001 in *Società* 2002, 219 e ss. con nota di FURFARO, secondo cui: «prima di procedere all'iscrizione nel registro delle imprese, il conservatore è tenuto a verificare la ricorrenza delle condizioni di regolarità formale della documentazione richiesta dalla legge; in particolare, è legittimo il diniego di iscrizione dell'atto di scissione - quale fase terminativa del relativo procedimento - ancorché non risultino depositati tutti i documenti previsti dalla legge per ciascuna delle società partecipanti»; a seguire si confronti anche Trib. Catania, 26 novembre 2001 in *Giur. comm.* 2002, II, 464 con nota di SANFILIPPO per il quale: «in relazione ai poteri di accertamento del concorso delle condizioni richieste dalla legge, spetta al conservatore prima e al giudice del registro delle imprese poi la verifica della corrispondenza tipologica dell'atto da iscrivere a quello previsto dalla legge, tramite un controllo di legittimità sostanziale limitato alla rilevazione di quei vizi di validità individuabili "prima facie" e tali da rendere l'atto non corrispondente a quello previsto dalla legge»; da ultimo e più risalenti nel tempo si registrano Trib. Napoli, 9 febbraio 2000 in *Giust. civ.* 2001, I, 541 che si è pronunciato sostenendo che: «il sindacato del giudice del reclamo, in materia di iscrizione di atti nel registro delle imprese è identico a quello riconosciuto al conservatore di detto

nella sua forte emblematicità la pronuncia del Tribunale Verona in cui, in modo certamente anodino, la massima redazionale riporta la questione nei seguenti termini: «il controllo è limitato alla verifica delle condizioni formali prescritte dalla legge per quell'atto (verifica della competenza dell'ufficio, provenienza e certezza giuridica delle sottoscrizioni, riconducibilità dell'atto iscrivendo al tipo giuridico previsto dalla legge, legittimazione alla presentazione dell'istanza di iscrizione, ecc.), con esclusione, almeno tendenziale, dell'indagine sulla legittimità sostanziale, salvo che la radicale illiceità contenutistica dell'atto finisca addirittura per metterne in discussione la riconducibilità al "tipo" giuridico di atto iscrivibile».<sup>3</sup>

L'occasione offerta dalle pronunce qui pubblicate è quindi utile per provare ad elaborare alcune riflessioni di più ampio respiro sul tema e verificarne le applicazioni pratiche e giudiziarie, ed in questo modo schiudere quanto meno una serie di indicazioni e di ipotesi esegetiche poste a confronto tra loro. Tanto più che - come già detto prima - la precisa delimitazione della sfera dei poteri di verifica dell'ufficio del registro è stata da sempre oggetto di vivaci confronti<sup>4</sup>.

Come noto l'iscrizione di atti nel registro delle imprese avviene su iniziativa di parte e, in caso di omissione da parte dei soggetti obbligati è previsto il procedimento di cui all'art. 2190 c.c.. La fase procedimentale si articola in un primo momento (definibile anche preparatorio) in cui vi è la presentazione della richiesta e uno successivo in cui l'ufficio protocolla la domanda e risponde, iscrivendo e pubblicando.

Il quadro normativo è riferibile in modo principale alle regole previste nell'art. 2189 c.c.; nonché negli artt. 11 e 13 Dpr. 581/1995. In particolare l'art. 11 della legge di attuazione del registro (Dpr. 581/1995) specifica - a differenza della laconica disposizione dell'art. 2189 c.c. (che prevede l'accertamento «dell'autenticità della sottoscrizione» e «il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione») - una precisa

---

*ufficio, con la conseguenza che il potere di controllo del giudice in ordine alle iscrivibilità o meno di un atto nel registro investe esclusivamente il riscontro delle condizioni estrinseche e di mera legalità dell'atto, senza coinvolgere alcun accertamento in ordine alla validità negoziale dell'atto stesso (a meno che l'atto non sia inficiato da vizi tanto macroscopici da comportarne l'inesistenza o la nullità assoluta)»; nonché Trib. Como 31 gennaio 2000 in *Giur. it.* 2001, 337 (ed anche in *Giur. comm.* 2002, II, 266 e ss. con nota di SEMINO e in *Società* 2000, 858 e ss. con nota di TUCCI) per cui: «il controllo esercitato dal conservatore del registro delle imprese sugli atti soggetti a mero deposito è limitato all'accertamento della corrispondenza formale dell'atto al modello tipico previsto dal legislatore, senza che un'eventuale nullità possa essere rilevata in tal senso, legittimando il rifiuto del deposito o consentendo la cancellazione dello stesso».*

<sup>3</sup> Cfr. Trib. Verona 7 settembre 2009 in *Giur. Merito* 2010, 1860 e ss. con nota titolata di MURITANO, *Soppressione del libro soci e autonomia statutaria*; per molti versi conforme anche Trib. Napoli 6 dicembre 2013 secondo cui «in virtù dell'art. 2188 c.c., il Giudice del Registro ha la funzione di vigilare sull'operato dell'ufficio del registro e in tema di cancellazione d'ufficio, l'art. 2191 c.c. fa riferimento a quelle medesime "condizioni richieste dalla legge" richiamate dalle norme citate innanzi a proposito del controllo effettuato dall'ufficio. In particolare, il predetto esercita il solo controllo di legittimità formale dell'atto della cui iscrizione si tratta, con esclusione d'indagine sulla legittimità sostanziale».

<sup>4</sup> Nella letteratura consultata le tracce del diffuso (e risalente) contrasto di opinioni è ampiamente rilevabile, cfr. IBBA, *La pubblicità delle imprese, il controllo del Conservatore*, Padova, 2012, 65e ss.; MARASÀ e IBBA, *Il registro delle imprese*, Torino, 1997, 146 e ss.; BOCCHINI, *Nuovi profili della pubblicità commerciale*, in *Riv. Notariato* 1996, 10 e ss.; REVIGLIONE, *Il "nuovo" registro delle imprese: struttura e procedimento*, in *Giur. comm.* 1996, 304 e ss.; SALAFIA, *Il procedimento di iscrizione nel registro delle imprese*, in *Le Società* 1996, 626 e ss.; RORDORF, *Il giudice del registro delle imprese*, 1996, II, 1249 e ss.; IRRERA, *Il controllo da parte degli organi dell'ufficio del registro delle imprese sugli atti sottoposti ad iscrizione*, in *Giur. comm.* 1985, II, 247 e ss.; BOCCHINI, *La pubblicità delle società commerciali*, Napoli, 1971, 44 e ss.; FERRI, *Imprese soggette a registrazione*, in *Commentario del codice civile*, a cura di SCIALOJA e BRANCA, Bologna-Roma, 1972; ID., *Poteri e arbitri dei giudici del registro delle imprese*, in *Riv. dir. comm.* 1970, II, 140 ss..

elencazione dei compiti conferiti all'ufficio per gli atti non soggetti ad omologazione, ed espressamente stabilisce che «*prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio accerta: a) l'autenticità della sottoscrizione della domanda; b) la regolarità della compilazione del modello di domanda; c) la corrispondenza dell'atto o del fatto del quale si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge; d) l'allegazione dei documenti dei quali la legge prescrive la presentazione; e) il concorso delle altre condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione*».

Inoltre, l'art. 20, comma 7-bis, della L. 11 agosto 2014 n. 116<sup>5</sup> stabilisce che in caso di iscrizione richiesta sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata il conservatore del registro procede all'iscrizione immediata dell'atto.

Diversamente, l'art. 13 Dpr. 581/1995, in relazione agli atti soggetti ad omologazione, attribuisce al controllo dell'ufficio del registro l'autenticità della sottoscrizione della domanda, la regolarità della compilazione del modello di domanda, e la regolarità formale di tutti i documenti dei quali è prescritta la presentazione.

Conseguenza di una valutazione positiva dell'ufficio è l'iscrizione entro cinque giorni dell'atto richiesto, ma gli esiti procedurali possono essere anche quello della richiesta di integrazione (nel caso in cui la domanda risulti incompleta) ovvero di rifiuto motivato di iscrizione ove l'ufficio ritenga insussistenti i requisiti previsti dalla legge. In quest'ultimo caso il soggetto richiedente può impugnare con ricorso al giudice del registro entro otto giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto.

Da un punto di vista esegetico un primo dato rilevabile si rinviene dalla asimmetria della formulazione delle regole previste nel codice civile e nel Dpr. 581/1995 ma tale aspetto sembra non essere rimarchevole, ed in effetti l'enunciazione più articolata dell'art. 11 Dpr. 581/1995 non implica un'estensione del controllo ma è la naturale conseguenza del doveroso adeguamento alle nuove procedure imposte dall'informatizzazione del registro<sup>6</sup>.

Pertanto dal quadro normativo così impostato emergerebbe un ordito di regole uniforme diretto a limitare i compiti dell'ufficio del registro alla sola verifica dell'autenticità della sottoscrizione e all'esame della sussistenza delle condizioni di legge e, attraverso tali competenze, imporre il confine sul margine del controllo di mera legalità e non ammettere ulteriori indagini. Eppure – come già visto - la pratica effettiva degli uffici e l'interpretazione pretoria delle norme a volte pongono in serio dubbio il limite del mero riscontro di adeguatezza formale dell'atto e spesso si paventa un'estensione alle valutazioni di legittimità sostanziale circa la verifica della validità dell'atto, o quanto meno della sua corrispondenza alla fattispecie legale di riferimento. E così facendo si ripropone quanto derivante dal tema dell'omologa degli atti delle società di capitali, e forse, in parte, poiché tanto potrebbe essere conseguenza, quanto

<sup>5</sup> In G.U. 20.8.2014 n. 192, suppl. ord., la legge è relativa alla conversione del Dl. 24.6.2014, n. 91.

<sup>6</sup> Cfr. sul punto BOERO, *Aspetti notariali dell'istituzione del nuovo registro delle imprese*, in *Riv. Notariato* 1996, 381 ss.; nonché IBBA, *La pubblicità op. cit.*, 2012, 65 e ss. dove tra l'altro si fa riferimento alla corretta utilizzazione e compilazione della modulistica.

meno, di quel portamento intellettuale.<sup>7</sup>

Un diverso orientamento interpretativo, invece, tende a valorizzare l'invalidità del limite del mero controllo di legalità e tale indirizzo trova fondamento, oltre che nel dominio della teorica giuridica, anche nell'ambito di una verifica applicativa di natura pratica delle norme. E in quest'ordine di idee si è precisato che i) il controllo da parte dell'ufficio del registro sulla validità dell'atto non sarebbe in linea con la logica che prevede un termine brevissimo (cinque giorni dalla presentazione della domanda) per dare esecuzione alla richiesta e con l'inadeguatezza delle strutture deputate a questa attività e, che ii) è certamente riscontrabile il fatto che il conservatore dell'ufficio è totalmente privo, per legge, di poteri istruttori rispetto al giudice in sede di giurisdizione volontaria.

A tacer d'altro, e facendo riferimento alla *mens legis*, occorre anche sottolineare che la relazione al Dpr. 581/1995 espressamente riporta che l'ufficio è dotato della funzione di controllo sulla veridicità ed esistenza di quanto soggetto a registrazione, e senza sottintesi non ammette che tale accertamento si estenda a qualsiasi verifica di validità. E questa indicazione è poi coerente con il fatto che, in via sostanziale, la natura dell'ufficio del registro delle imprese è puramente amministrativa e, tale aspetto, più di ogni altro, dovrebbe indurre ad escludere che lo stesso possa estendere il proprio controllo ad elementi quali, per l'appunto, la validità sostanziale di un atto, che, in assenza di precise ed espresse deroghe di legge, sono di esclusiva competenza del giudice ordinario in sede contenziosa<sup>8</sup>.

Sul piano, poi, degli interventi legislativi occorre ricordare che a seguito della introduzione della L. n. 340/2000, che ha sostituito il giudizio di omologazione del tribunale con il controllo notarile sugli atti delle società di capitali, anche per uniformità con la disciplina comunitaria in materia di pubblicità commerciale, l'idea di fondo del legislatore è stata quella di sottrarre al controllo esterno del tribunale la quasi totalità degli atti delle società di capitali. Seguendo questa linea logico-interpretativa sembrerebbe naturale considerare che la generale preferenza normativa alla eliminazione della verifica esterna sarebbe il sintomo concreto della risolutiva mutazione del sistema verso una esegesi che esclude l'ufficio del registro dalla possibilità di condurre verifiche di legalità sostanziale in sede di registrazione<sup>9</sup>.

In definitiva, quindi, il tenore generale delle regole in campo tenderebbero decisamente a dare una lettura sulla natura del potere di controllo dell'ufficio nella direzione di una facoltà limitata alla verifica di mera legalità. Nondimeno lo stesso insieme delle norme lascia aree di incertezza in ordine al quadro sistematico, nel senso che vi è una mancanza di chiarimento specifico circa le differenze tra quanto è nel

---

<sup>7</sup> Si veda FERRI, *Delle imprese soggette a registrazione*, in *Comm. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1972, 17 e ss., ed anche AFFERNI, *Il registro delle imprese*, in *Tratt. Galgano*, II, *L'impresa*, Padova, 1978, 199 e ss.; ed infine CASANOVA, *Impresa e azienda*, in *Tratt. Vassalli*, Torino, 1974, 232 e ss..

<sup>8</sup> Si veda in proposito REVIGLIONE, *op. cit.*, 304 e ss.; nonché BOCCHINI, *La pubblicità ... op. cit.* 89 e ss..

<sup>9</sup> Sul punto cfr. RAMPOLLA, *I poteri di controllo del Conservatore del Registro delle Imprese*, in *Notariato* 2001, 540 e ss.; nonché CAVANNA, *Commento sub art. 2189*, in *Libro V – Titolo II: Del lavoro nell'impresa*, in *Commentario del Codice Civile* (diretto da) GABRIELLI, Utet, 2010, 25 e ss..

potere dei soggetti chiamati a svolgere attività di controllo propedeutico alla pubblicità (*id est* il notaio) e quanto è nella facoltà dell'ufficio del registro delle imprese.

In ultima analisi, resta però da considerare, in ordine alle massime qui commentate, che un elemento decisivo diretto a negare qualsivoglia potere di controllo sostanziale in capo all'ufficio del registro delle imprese è anche il risultato di un ragionamento sugli effetti della pubblicità in caso di iscrizione di atti asseritamente viziati, come nel caso qui esaminato.

E' difficile ipotizzare che sussista un interesse pubblico a impedire l'iscrizione o il deposito di atti viziati in quanto per così dire instabili (in virtù della loro attuale contendibilità giudiziaria) e, al contrario, è forse ravvisabile una particolare considerazione alla conoscibilità di tutti gli atti sottoposti a pubblicità, a prescindere da valutazioni relative alla invalidità degli stessi<sup>10</sup>. E la dimostrazione sembra quasi ovvia: un atto giuridico, ancorché invalido, prima di tale pronuncia deve essere considerato venuto in essere e pertanto valido. Come tale, l'atto anche ove asseritamente invalido, è anche rappresentativo di un determinato centro di imputazione e conseguentemente fino ad una pronuncia di invalidità è destinato a produrre effetti giuridici rilevanti e, quindi, la mancata iscrizione provocherebbe altresì un grave pregiudizio alle ragioni dei terzi che in ipotesi volessero esercitare tutti i loro diritti.<sup>11</sup>

La giustificazione che motiva il rifiuto da parte del conservatore in ragione della presenza di una controversia tra i soci ovvero in base alle contrapposte posizioni in ordine alla validità di una assemblea, così come emergente dalla lettura del verbale o addirittura in virtù di atti di terzi (non previsti dalla legge), sembra totalmente carente di fondamento, ed anzi tale provvedimento si espone alla censura di apparire chiaramente eccessivo e di fungere di fatto come una surrettizia valutazione contenziosa sul merito della vicenda tra i soci e, come tale, del tutto al di fuori della competenza dell'ufficio del registro<sup>12</sup>.

Avv. Angelo Angarano

---

<sup>10</sup> Cfr. MARASÀ e IBBA, *Il registro*, cit., 145 e ss.; nonché RAGUSA MAGGIORE, *Il registro delle imprese*, in *Commentario del codice civile*, (diretto da) SCHLESINGER, Artt. 2188- 2202, Milano, 2002, 90 e ss..

<sup>11</sup> Il punto è sollevato da DONATIVI, *Sui poteri-doveri di controllo dell'ufficio del registro delle imprese in merito alla validità degli atti sottoposti ad iscrizione o a deposito*, in *Giur. comm.* 1998, 1, 69 e ss. ove si esprime il concetto secondo cui l'interpretazione che giunga ad estendere il controllo del conservatore anche sulla validità potrebbe porsi in contrasto con la ratio degli artt. 2377-2379 c.c..

<sup>12</sup> In questo senso con chiarezza si veda PAVONE LA ROSA, *Il registro delle Imprese*, in *Trattato di diritto commerciale*, (a cura di) BUONOCORE, IV, Torino, 2001, 46 e ss.; RAGUSA MAGGIORE, *op. cit.* 89 e ss..